



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Istituto Comprensivo Menaggio**

Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Tel. 0344 32327-32069 Fax: 0344 32327

Cod. fiscale 84002210130

e-mail: [coic85000l@istruzione.it](mailto:coic85000l@istruzione.it) - [COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.istitutocomprensivomenaggio.gov.it](http://www.istitutocomprensivomenaggio.gov.it)

Comunicazione n. 26

Menaggio, 18/11/2019

Docenti dell'I.C. di Menaggio LORO SEDI  
Albo Istituto  
ATTI SEDE

**OGGETTO: proclamazione sciopero 29 novembre 2019**

Si comunica che le Associazioni Sindacali **Sisa** – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e **USB** – Unione Sindacale di Base hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici, per tutto il personale docente e dirigente a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario, per l'intera giornata secondo la data indicata in oggetto.

Le SS.LL. vorranno restituire a questo Ufficio - debitamente compilata **entro le ore 12.00 del 22/11/2019** la griglia firme (via mail), in base alla quale sarà predisposto l'eventuale adattamento del servizio scolastico.

Si ricordano in sintesi i principali diritti-doveri dei lavoratori in occasione delle agitazioni sindacali:

- il diritto di sciopero è garantito costituzionalmente;
- il lavoratore è tenuto a firmare per presa visione la comunicazione del Dirigente Scolastico;
- la comunicazione da parte del lavoratore di adesione o non adesione allo sciopero è volontaria;
- la dichiarazione di adesione allo sciopero non può essere di norma successivamente revocata;
- il lavoratore che non ha manifestato la propria volontà, apponendo la firma sulla colonna **NON COMUNICO**, qualora intendesse prestare servizio il giorno **29/11/2019**, è tenuto ad informare la segreteria prima dell'orario di servizio (7.50 apertura ufficio segreteria); in caso contrario sarà considerato in sciopero;
- il lavoratore può essere impegnato solo per il numero di ore di lavoro riferito al giorno dello sciopero;
- il lavoratore che non sciopera, qualora sia sospeso il servizio, è tenuto ad espletare il proprio orario di lavoro secondo indicazioni ed accordi con il Dirigente Scolastico.

Per quanto non contemplato sopra si rimanda alla normativa in vigore (legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni) ed alla contrattazione d'Istituto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente  
Prof.<sup>ssa</sup> Laura Francesca Rebuzzini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per effetti dell' art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93